



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

SETTORE -ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO-SPORT.

TEL. 0982/429241-429219

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO . ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

CIG. : Z851CA98E6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE

Questa stazione appaltante intende espletare una manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del comune di Amantea, anno scolastico 2016-2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti specificati nell’allegato Disciplinare .

L’offerta dovrà essere redatta per come specificato nell’allegato Disciplinare e presentata entro le ore 12: 00 del 09 gennaio 2017 al Protocollo del Comune di Amantea , corso Umberto I° n. 7 – 87032 Amantea (CS).



Le caratteristiche tecniche e le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nell’allegato Capitolato.

La scelta del contraente verrà effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri riportati nel Disciplinare allegato

Allegati:

Disciplinare e Capitolato

Amantea 27/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE RUP

Dott.ssa Anna Concetta Trificante




CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

SETTORE -ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO-SPORT.

TEL. 0982/429241-429219



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO . ANNO SCOLASTICO 2016/2017.CIG. : Z851CA98E6.

DISCIPLINARE

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Amantea(CS), Corso Umberto I° n.7- 87032 Amantea – Settore Istruzione,Cultura, Turismo, Sport, tel/fax 0982- 429241.– sito internet: www.comuneamantea.gov.it- Posta Elettronica : istruzione@comune.amantea.cs.it-

PEC: protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Concetta Trafficante

1. Oggetto e descrizione dell'affidamento

In esecuzione della determina a contrattare n. 155 del 22/12/2016 è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto , mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di “Integrazione scolastica in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Amantea.

Il servizio sarà erogato nel Comune di Amantea per l’anno scolastico 2016/2017

Codice CIG: Z851CA98E6 CPV : 85312000-9.

2. Durata dell'affidamento

L'appalto ha decorrenza dal mese di gennaio 2017 ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l'affidamento della fornitura/servizio in oggetto.

3. Corrispettivo

Il valore presunto complessivo del servizio da affidare è stimato in €. 31.967,00 IVA esclusa per n. 2664 ore complessive di servizio , con l’impiego di n. 11 operatori.

Tale importo che si intende comprensivo di ogni e qualunque onere necessario per l’espletamento del servizio, è meramente presuntivo e non vincola l’Amministrazione poiché il suo ammontare dipenderà dal numero di ore che saranno effettivamente svolte, trattandosi di prendere in carico un numero di alunni che potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, per sopravvenute maggiori e/minori esigenze con relative variazioni di ore di servizio da prestare.

4. Requisiti di carattere generale

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

5. Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del medesimo d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Le Cooperative e loro Consorzi devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

6. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e del D.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver raggiunto un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015) non inferiore ad euro 40.000,00 al netto dell'IVA;
- Due idonee referenze bancarie da parte di istituti bancari o intermediari autorizzati a dimostrazione della propria solidità finanziaria ;

7. Requisiti di capacità tecnica

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica :

- avere svolto nell'ultimo triennio, servizi analoghi quelli oggetto del presente procedura e per un importo annuo pari all'importo totale del presente affidamento (al netto dell'IVA) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi .
- essere in possesso di almeno una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
- essere in possesso di risorse umane e tecniche adeguate e dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con adeguati standard di qualità.

8. Avvalimento.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nelle forme previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

9 . Modalità di presentazione e condizioni di ammissibilità dell'offerta

9.1 - Il plico, contenente l'offerta tecnico-economica e la relativa documentazione, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Amantea , Corso Umberto I° n. 7 –**Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09 gennaio 2017.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 50/2016 – saranno considerate inammissibili le offerte presentate in ritardo rispetto al termine sopra indicato Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

9.2 - Il plico deve pervenire alla Stazione Appaltante idoneamente sigillato.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9.3 - Il plico deve riportare all'esterno:

9.4 - la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa offerente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese occorre utilizzare l'acronimo R.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

9.5 - l'indicazione della gara e l'oggetto dell'affidamento .

La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta e/o l'apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara – comporta l'irricevibilità dell'offerta medesima.

9.6 - Il plico deve contenere al suo interno due buste sigillate recanti l'intestazione del soggetto concorrente e la dicitura, rispettivamente

- «A – Documentazione amministrativa -Progetto tecnico»
- «B – Offerta -economica».

9.7 - La busta «A» deve contenere i seguenti documenti:

a) La Domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ed in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio, pena l'esclusione.

b) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore ovvero di un raggruppamento o Consorzio già costituito, deve essere allegata la relativa procura.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e/o dell'offerta – anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo non ancora costituito – costituisce

requisito essenziale, sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016.

Allo stesso modo, la mancata allegazione di copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i costituisce requisito essenziale della domanda.

- **c)** Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa, assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandole specificatamente: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. riportante le seguenti indicazioni:

denominazione, forma giuridica, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione, indicazione dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico;

Le Cooperative e loro Consorzi devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Domicilio eletto, numero di fax e la PEC ove saranno inviate tutte le comunicazioni - anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 - o richieste di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 83, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare la PEC indicata per tutte le comunicazioni predette;

numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale degli Enti Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;

codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre, indicate nell'ultima dichiarazione IVA);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici previste dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, la riabilitazione, l'estinzione o la revoca della condanna (art. 80, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016).

- gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. lgs. 50/2016;

- essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico - come definiti dall'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a.1), limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere e.2) ed e.3) il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 9 e 10, del D.lgs. 50/2016 si precisa che l'operatore economico escluso

con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal periodo precedente nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

L'esclusione di cui al precedente punto e.1) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

L'esclusione di cui al punto e.5) non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi dell'articolo 67 del D. lgs. 50/2016 - la quale non possa essere risolta con misure meno intrusive;

sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività imprenditoriale);

iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione;

sussistenza delle cause ostative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D.lgs. 50/2016 le cause di esclusione previste dai punti precedenti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, come definiti nel presente disciplinare di gara;

- di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano l'affidamento contenute, nel disciplinare di gara e nel capitolato ;

- di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto/concessione, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei servizi, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

- di individuare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016, le seguenti parti del progetto tecnico che, secondo comprovata e motivata dichiarazione allegata, costituiscono segreti tecnici o commerciali.

- **d) Cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016 pari al due per cento dell'importo a base di gara, costituita secondo le modalità definite dal medesimo articolo 93. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata

indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (cfr. art. 93, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 50/2016).

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. lgs. 50/2016.

- **e). Copia del Disciplinare e del Capitolato** siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione
- **f). Progetto Tecnico**, che dopo una breve presentazione della struttura del soggetto concorrente – dovrà descrivere gli aspetti organizzativi ed i flussi operativi atti a garantire un ottimale progetto di servizio, tenuto conto del capitolato e con riguardo alle modalità di attribuzione dei punteggi di seguito descritti nel presente disciplinare;
Il Progetto Tecnico deve:
 - essere redatto in lingua italiana;
 - essere sottoscritto con firma per esteso dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di Consorzio: dal legale rappresentante del Consorzio);
 - lunghezza max 20 facciate, e carattere non inferiore a 12 punti .
 - Per l'elaborazione del progetto tecnico non è previsto alcun compenso né la restituzione dello stesso ai soggetti non aggiudicatari.
 - Al progetto devono essere allegati: 1) il curriculum dell'impresa concorrente con l'esatta indicazione dei servizi effettuati per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, della durata e dei destinatari (enti pubblici/privati),nell'ultimo triennio (2013/2014/2015) , 2) l'elenco degli operatori che si intende adibire al servizio con relativi titoli di studio/qualifiche ed esperienze professionali in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura e curriculum .
- **g)** Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 89 del D. lgs. 50/2016.

9.8 - Nella busta «B» “Offerta economica”:

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta apposita dichiarazione, in bollo e redatta in lingua italiana indicante il prezzo complessivo offerto al Comune di Amantea rispetto a quello complessivo presunto, posto a base di gara.

Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro.

L'offerta deve essere sottoscritta :

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio , nel caso di

RTI, Consorzio non ancora costituito;

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI, Consorzio già costituiti;

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, occorre allegare la relativa procura.

Non sono ammesse offerte economiche:

- parziali o espresse in modo indeterminato;
- relative ad altra gara o che richi amino documenti allegati ad altro appalto;
- contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara;
- contenenti voci di costo compilate parzialmente.

L'offerta dovrà essere espressa in due decimali sarà arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'offerta economica dovrà indicare espressamente i costi della sicurezza a carico dell'appaltatore (art. 95, comma 9, del D.lgs. 50/2016).

10. Regole per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi

Raggruppamenti temporanei di imprese

È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

A tal fine, nella busta "A – Documentazione Amministrativa" - dovrà essere allegato apposito impegno a costituire il R.T.I. o il raggruppamento, il quale deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio/fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata.

In ogni caso il soggetto mandatario deve assumere la quota maggioritaria di partecipazione al R.T.I..

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di riferimento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (raggruppamenti temporanei di Imprese o Consorzi) ovvero di partecipare a più Raggruppamenti di Imprese o Consorzi.

La violazione del divieto di cui sopra comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. lgs. 50/2016.

Imprese aderenti al contratto di rete.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del D. lgs. 50/2016 è ammessa la partecipazione alla gara anche delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo consorzio;
- b) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo consorzio

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo consorzio privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo consorzio, ovvero, se l'organo consorzio è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Consorzi

È ammessa la partecipazione di Consorzi ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b), c) ed e), del D. lgs. 50/2016

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

La violazione del divieto di cui sopra comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del D. lgs. 50/2016).

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di riferimento.

Raggruppamenti di forme associative

È ammessa la partecipazione di associazioni/enti di promozione sociale/cooperative sociali appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande.

In tale caso l'istanza deve essere presentata da tutte le associazioni/enti di promozione sociale/cooperative sociali raggruppate o raggruppande; le stesse sono tenute a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80/2016 ed a rendere la dichiarazione

11. Criteri di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100):

Punteggi e relativo peso:

- Offerta tecnica max punti 90/100
- Offerta economica max punti 10/100

A. Offerta Tecnica max 90 punti così distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
<p>QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</p> <p><i>1. Descrizione delle modalità organizzative e gestionali con le quali verrà attuato il servizio , con riferimento alle prescrizioni del capitolato di gara.</i></p> <p>Il punteggio massimo sarà assegnato al progetto che meglio risponde alle caratteristiche dell'utenza, che presenta il più alto livello di correlazione tra contenuti, obiettivi, risorse, strumenti e fasi di intervento, nonché la miglior completezza ed aderenza al capitolato di gara.</p> <p>2. Servizi aggiuntivi e migliorativi</p> <p>Servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti, dunque non compresi nelle attività previste dal capitolato, e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori, ma solamente come valore aggiunto. I servizi aggiuntivi e migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità</p> <p>Sarà attribuito un punteggio ad attività progettuali, offerte per ampliare e migliorare qualitativamente il servizio , senza aggravio di spesa per il Comune come di seguito:</p> <p>a) Fino a 10 punti per l'ulteriore utilizzo di personale rispetto a quello indicato nel capitolato. (2 punti per ogni unità di personale - assistenti per l'igiene personale- (5 punti per ogni figura specialistica –Educatore- Psicologo-Sociologo-Assistente Sociale ecc.).</p> <p>b) Fino a 3 punti per aggiornamento/formazione del personale su materie inerenti il servizio(1 punto per ogni attività di aggiornamento/formazione(le attività di aggiornamento/formazione devono essere specificamente indicate);</p> <p>c) Fino a 2 punti per possesso di certificazioni di qualità superiore rispetto a quella costituente requisito, riferita al servizio oggetto del presente avviso(1 punto per ogni certificazione);</p> <p>d) Fino a 25 punti. Offerta di ore aggiuntive di servizio (senza oneri per l'Ente) . Saranno assegnati n. 5 punti ogni 10 ore di servizio offerto</p> <p>3. Curriculum del personale da impiegare nel servizio</p> <p>Al progetto dovrà essere allegato l'elenco del personale che l'offerente impiegherà per effettuare il servizio con allegati relativi curriculum. Tutto il personale indicato dovrà in ogni caso avere esperienza lavorativa almeno biennale in servizi identici a quello della presente gara. Il punteggio sarà così assegnato:</p> <p>Punti 5 per ciascun operatore in possesso di diploma di laurea specifico e corsi di specializzazione per disabili</p>	<p>MAX 90</p> <p>Max 20</p> <p>Max 40</p> <p>Max 30</p>

B. Offerta economica max 10 punti

Alla Ditta che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa, la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 10 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula :

$$X = \frac{P_i}{PO} \times 30$$

ove:

X = punteggio da attribuire

P_i = prezzo unitario più basso

PO = prezzo unitario in esame

Ai fini della valutazione dell'offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da allegato "P" del DPR 207/2010, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{n} [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta, da parte della commissione di gara procederà come segue:

- assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub - elemento dell'offerta dai singoli commissari. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO
0,00	Non migliorativa
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Ottima
0,90	Eccellente
1,00	Massima/Piena

- terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub – criteri e sub – pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.
- per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all'offerta.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario.

In tal caso, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui al precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere dettagliata, specifica e priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.

L'offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorti dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutta la documentazione relativa all' Offerta Tecnica dovrà essere firmata a seconda dei casi:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi.

La somma aritmetica dei punteggi riferiti ai punti precedenti consentirà di attribuire il giudizio complessivo di miglior offerta al concorrente che otterrà il punteggio più alto.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. lgs. 50/2016).

A parità di punteggio – ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 - si procederà ad estrazione a sorte solo se nessuno di coloro che hanno avanzato offerte uguali non voglia migliorare le proprie offerte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura, di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo anche ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.

12. Procedura di aggiudicazione

La gara si terrà il giorno:

09 gennaio 2017 alle ore 13:00

nella sede del Comune di Amantea Corso Umberto I° - Amantea, *in seduta pubblica*.

La commissione di gara per la prima seduta pubblica, attenderà alle seguenti verifiche:

1. Integrità dei pieghi secondo quanto precisato al punto 2, parte II, del disciplinare di gara.
2. Completezza della documentazione amministrativa richiesta ai punti precedenti del presente disciplinare di gara.
3. Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ed eventualmente verificate d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000.
4. Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara.
5. Che i consorziati – per conto dei quali i consorzi concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
6. Che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in Consorzio non abbiano presentato offerta anche in forma individuale.

Possono presenziare all'apertura delle offerte i titolari e/o i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Prima dell'ammissione in sala, ai soggetti sopra nominati, sarà chiesto di esibire i documenti comprovanti la loro identità ed il potere di rappresentanza.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille dell'importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

RISCONTRO DELL'OFFERTA TECNICA.

- Successivamente, nella stessa seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà al riscontro dei documenti facenti parte dell'offerta tecnica.
 - La Commissione procederà ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.
 - L'operazione sarà limitata al mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.
1. La Commissione di Aggiudicazione – nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 – procederà, quindi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche.

2. La Commissione di Aggiudicazione, in seduta pubblica, procederà poi all'apertura delle buste "B – Offerta economica", presentate dai concorrenti ammessi.
3. La Commissione di Aggiudicazione procederà, quindi, alla eventuale verifica della congruità delle offerte, secondo il procedimento delineato dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

A tal fine si specifica quanto segue:

- si procederà, in sede di gara, al sorteggio, in seduta pubblica di uno dei metodi di calcolo di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
- la congruità sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La Commissione di Aggiudicazione – al termine della verifica di anomalia – concluderà i lavori con la proposta di aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, ha carattere endoprocedimentale ed è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, previa verifica dei principi di cui all'art. 94 del medesimo decreto 50/2016.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura definita dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. La polizza prestata dovrà recare espressamente la clausola di validità sino ad espressa dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, a seguito delle pubblicazioni di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'effettuazione delle comunicazioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), del D. lgs. 50/2016 l'accesso alle offerte è differito sino all'aggiudicazione e potrà essere esercitato secondo le modalità previste dall'art. 76, comma 2, del medesimo decreto 50/2016.

13 . Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia di regolare esecuzione dello stesso,(art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016);

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall'Impresa dopo la liquidazione dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Amantea potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l'Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.

14. Clausole risolutive

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'affidatario prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione

- coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;
 - d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato ;
 - e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'affidatario , di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

15. Accordo bonario

Trova applicazione l'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

16. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Paola.

17. Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante.

18. Rinvio a norme di diritto vigenti


Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato d'Appalto ed alle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Si applicano inoltre, le Leggi ed i Regolamenti che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del presente affidamento.

19. Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n.196/03, "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. n.196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Anna Concetta Trafficante.

Amantea 27/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Anna Concetta Trafficante





CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

SETTORE -ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO-SPORT.

TEL. 0982/429241-429219

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione in Ufficio Pretorio	
N. Reg.	870
DE	27 DIC. 2016
AL	-9 GEN. 2017



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO . ANNO SCOLASTICO 2016/2017.CIG. : Z851CA98E6.

CAPITOLATO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Amantea per l’anno scolastico 2016/2017.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

L’affidamento ha decorrenza dal mese di gennaio 2017 ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto stesso e fino al termine delle attività didattiche (giugno 2017).

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese relative a:

- oneri relativi agli operatori del servizio;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori nell’espletamento delle attività;
- formazione del personale;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento del servizio.

ART. 4 – PAGAMENTI

Il corrispettivo d'appalto è quello determinato dal ribasso presentato dall'aggiudicatario in sede di gara. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge, dietro emissione di regolare fattura, previa acquisizione della fattura medesima al protocollo dell'Ente alla quale dovranno essere allegate le attestazioni dell'avvenuta esecuzione servizio vistate dai Dirigenti scolastici.

Detto corrispettivo s'intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione del servizio indicato nel presente Capitolato e nel progetto offerta presentato dall'Impresa in sede di gara.

Esso comprende, comunque, tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi e gli accantonamenti.

Nell'importo contrattuale pattuito sono compresi gli adeguamenti del servizio conseguenti a variazioni normative o regolamentari o ad altri motivi tecnicoorganizzativi.

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di che trattasi soltanto previa acquisizione ex art. 16-bis, comma 10 del DL 185/2008 del DURC che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla ~~normativa~~.

ART. 5 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

È vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salva l'ipotesi della cessione del ramo d'azienda, previo accertamento in capo al cessionario, ad opera della stazione appaltante, dei requisiti sia di ordine generale che speciale. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come "dati personali sensibili", ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

I dati acquisiti direttamente nel corso dell'espletamento del servizio non potranno essere riprodotti ad uso dell'Aggiudicatario né resi noti in alcuna forma o modalità.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'aggiudicatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle trasmissioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante il Titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n.196/03, "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli

nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. n.196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Anna Concetta Trafficante.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell' aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

L' aggiudicatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire al Comune di Amantea di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L' aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere.

L'Aggiudicatario si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- A. Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (beneficiari) e gli operatori;
- B. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
 - danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.
- C. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

In ogni caso l' aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare il Comune appaltante – in via totale ed incondizionata - da qualunque pretesa risarcitoria avanzata da terzi in dipendenza di fatti occorsi nel corso dello svolgimento del servizio appaltato.

ART. 8 INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute ammissibili dal Comune, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Comune imporrà una penale di euro 500,00 per ogni inadempienza grave.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva ulteriore valutazione sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- b) la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio concordata;
- c) l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite e concordate;
- d) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Dopo reiterate inadempienze, la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'aggiudicatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno alla ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- c) quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere delle clausola risolutiva.

Il Comune sarà tenuto a corrispondere all'aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale del servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte del Comune del deposito cauzionale salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Comune da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

La risoluzione di diritto opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti direttamente dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

ART. 9 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per l'intera durata dell'affidamento l'appaltatore, si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima al Comune al fine di consentire l'avviso agli utenti .

L'aggiudicatario solleva e si impegna a mantenere indenne il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno l'aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Comune riterrà di disporre le opportune verifiche.

L'aggiudicatario riconosce e prende atto che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'Aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Comune appaltante.

ART. 10 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva in misura del 10% dell'importo netto dell'appalto.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti

salvi i maggiori diritti del Comune, lo stesso procederà all'incameramento della cauzione suddetta con atto amministrativo.

La cauzione verrà restituita alla fine della gestione del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante

ART. 12 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'integrazione scolastica avviene secondo il dettato della legge 104/92, per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado presso le sedi scolastiche del territorio del Comune di Amantea .

Il servizio ha decorrenza dal mese di gennaio 2017 ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto stesso, fino al termine delle attività didattiche (giugno 2017)

L'affidamento intende perseguire i seguenti obiettivi:

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Quadro 104/92, che riunisce i precedenti interventi legislativi, alla L.R. n° 34/2001 in attuazione dell'art. 139, comma 1, lettera c, del Dlgs. 112/98 si intende perseguire un processo di reale integrazione attraverso un servizio diretto a coniugare risposte ai bisogni legati all'autonomia di base (orientamento, consolidamento di corrette condotte d'azione, ecc.) e risposte ad esigenze più specificatamente legate alla sfera socio-relazionale (rafforzamento della coscienza di sé, bisogno di comunicazione, ampliamento delle relazioni sociali...).

Tale servizio deve essere opportunamente integrato con tutti i progetti di sostegno rivolti all'alunno diversamente abile, a garanzia di continuità ed efficacia. E' importante che le attività vengano svolte in pieno accordo con il personale docente e in momenti collegati all'interno dell'orario scolastico evitando una gestione separata.

Per il raggiungimento di tali finalità si prevedono le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) Attività dirette a favorire l'autonomia individuale attraverso la mediazione degli atti quotidiani nell'ambiente scolastico (es. aiuto nell'uso degli ausili didattici, appoggio al momento del pasto-aiuto all'eventuale uso di strumenti protesici e ausili ecc. ;
- b) Attività dirette a favorire l'autonomia nel campo della comunicazione e relazione (comprendente in specifico il lavoro di inserimento e di accoglienza, sostegno alle relazioni con i coetanei e adulti presenti all'interno della scuola ,ecc.)
- c) Attività dirette a favorire l'Autonomia personale tramite l'assistenza alla persona, la cura del corpo , l'igiene personale.
- e) Appoggio in attività manuali, motorie, espressive, ecc.

Dette attività sono puramente indicative e non esaustive delle prestazioni da effettuare in quanto le stesse saranno svolte in funzione delle necessità individuali degli utenti.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'attività degli operatori incaricati viene espletata, nel rispetto di un orario e di un programma settimanali che saranno concordati con le autorità scolastiche.

Il monte ore indicativo, ai soli fini della predisposizione del progetto, di 2664 ore complessive potrà subire variazioni durante l'anno qualora giungano nuove richieste o si modifichino le esigenze degli allievi.

ART. 14 - PERSONALE

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio. E' richiesto un numero minimo di 11 operatori. In particolare si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione del servizio tramite personale in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- avere compiuto il diciottesimo anno di età
- essere in possesso delle certificazioni mediche e sanitarie previste dalle vigenti normative
- **1 Coordinatore responsabile** ,(individuato tra gli operatori) che funga da referente degli uffici comunali per ogni questione relativa alla gestione amministrativa, alla buona conduzione di propaganda e degli interventi concordati per ciascun disabile. Il coordinatore ha altresì funzioni attive di raccordo con le famiglie, con le Dirigenze Scolastiche ed i loro referenti, gli insegnanti ed i gruppi H. Il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in materie psico-socio pedagogico-formativo o laurea equipollente ed avere maturato almeno due anni di esperienza come coordinatore di servizi di inserimento scolastico di alunni diversamente abili;

● **Operatori** per il servizio presso le scuola nel numero minimo di 11(compreso il coordinatore) dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità in materie pedagogiche o formative o corso di formazione con qualifica professionale in tale area o attestato di operatore socio-sanitario ;

- 2) avere maturato esperienza specifica almeno biennale nel servizio per l'integrazione scolastica. L'aggiudicatario dovrà garantire la tempestiva sostituzione del personale assente con personale supplente di pari qualifica, dandone tempestiva comunicazione al servizio comunale ed ai Dirigenti Scolastici.

Tutto il personale impiegato dovrà essere munito di libretto sanitario valido, lo stesso sarà tenuto a garantire, unitamente all'affidatario , la più assoluta riservatezza sugli utenti e su quanto concerne l'espletamento del servizio.

Questo personale opererà sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario .

L'aggiudicatario fornirà al Comune i nominativi degli operatori impegnati e le rispettive qualifiche prima dell'effettivo avvio del servizio.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale occupato dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di uno o più operatori incaricati dal soggetto aggiudicatario, il Comune potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

ART. 15 – VERIFICA DI GESTIONE

Dal mese successivo a quello di inizio del servizio, ai fini del controllo del servizio erogato, l'Aggiudicatario dovrà presentare mensilmente in formato elettronico il riepilogo mensile delle ore svolte e copia dei fogli firma mensili del personale impiegato, controfirmato dai dirigenti scolastici.

L'aggiudicatario si impegna a far pervenire al Responsabile del servizio del Comune di Amantea il numero degli alunni seguiti suddiviso per tipologia di scuola, il numero di ore per ogni alunno seguito indicandone l'articolazione .

ART . 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è la dott.ssa Anna Concetta Trafficante –Responsabile Settore Istruzione-Cultura- Turismo-Sport.

ART . 17 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Si applicano inoltre, le Leggi ed i Regolamenti che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del presente affidamento. Al termine del servizio, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze che fossero insorte, il Comune rilascerà il nulla osta per lo svincolo del deposito, da effettuarsi su domanda dell'appaltatore . Con lo svincolo della cauzione si intenderà, per patto espresso, estinto e risolto ogni rapporto giuridico tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore del servizio.

ART. 18 ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Paola.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Anna Concetta Trafficante

